

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Tindari ricadente nel territorio comunale di Patti.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D. L. 18 marzo 1944 n. 91 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il D. P. Reg. Sic. n. 398 del 20 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 1° aprile 1972;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali ed il regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, sulla applicazione della suddetta legge;

Considerato che la Commissione provinciale di Messina, nella seduta del 26 marzo 1969 ha deliberato di includere nell'elenco di cui all'art. 2 della menzionata legge la zona di Tindari, ricadente nel territorio comunale di Patti, confinante ad est con il Comune di Oliveri, a sud con la Statale 113 fino al ponticello sul torrente Tindari sito subito dopo il Km. 68 e a nord tra questo torrente ed il mare compreso tutto il territorio della località denominata Marinello;

Considerato che la sopra descritta zona del territorio comunale di Patti presenta requisiti di particolare pregio paesistico dovuti alle sue peculiari caratteristiche di valore estetico tradizionale legate alla conformazione naturale dei luoghi con un singolare susseguirsi di effetti scenografici e di particolari prospettive aperte verso il promontorio di Tindari e da questo verso il mare ed all'interno;

Considerato, altresì, che la zona suddetta pur essendo in parte edificata, comprende ampi spazi liberi che consentono la completa visione di numerosi punti di vista accessibili al pubblico di un panorama stupendo che permette all'occhio di spaziare da Capo Milazzo a Capo Calavà, dai Peloritani ai Nebrodi e che nei giorni più sereni si estende fino alla cima dell'Etna;

Considerato, altresì, che l'amenità della zona sopra descritta rischia di essere esposta ad alterazioni notevoli perchè il prevedibile sviluppo turistico della fascia costiera, può imprimere la determinazione di insediamenti edilizi i quali, privi di regolamentazione, possono costituire elemento di disturbo al godimento dei quadri naturali sopra descritti;

Considerata l'opportunità di assicurare, prima ancora del manifestarsi degli anzidetti fenomeni di sfruttamento edilizio, la salvaguardia dei valori paesistici, attraverso un opportuno controllo delle costruzioni che valga ad armonizzare i futuri volumi con l'attuale ambiente;

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali in Sicilia, contenente l'elenco di cui sopra, è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è stato depositato presso gli enti e le associazioni di cui alla legge stessa;

Visto il ricorso proposto, in via gerarchica in data 23 novembre 1970 dai signori Puliafico Francesco ed Alessandro Francesco, avverso il suddetto verbale;

Visto il ricorso proposto in via gerarchica in data

23 novembre 1970 dal signor Sapone Salvatore, avverso il suddetto verbale;

Considerato che le su citate opposizioni sono ricevibili in quanto sono pervenute alla competente Soprintendenza ai Monumenti entrambi in data 25 novembre 1970, cioè entro il termine prescritto dall'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota 20 ottobre 1973 n. 3285 con la quale il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale di Catania adduce le proprie controdeduzioni;

Vista la nota n. 5111223-A-2-3+26 del 29 ottobre 1973, con la quale il Ministero della marina mercantile ha manifestato il proprio dissenso ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 1497, di vincolare la fascia costiera della zona di Tindari, ricadente nel territorio del Comune di Patti, perchè detta area demaniale riveste particolare importanza ai fini marittimi per le ampie prospettive di sviluppo del traffico e delle attività portuali;

Decreta

Art. 1

La zona di Tindari ricadente nel territorio comunale di Patti, descritta nell'alligata planimetria e delimitata a nord dal mare Tirreno, ad est con il Comune di Oliveri a sud con la Statale 113 e ad ovest con il torrente Tindari, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2

Restano escluse dal presente vincolo le zone ricadenti nel Demanio pubblico marittimo, giusta nota ministeriale citata nelle premesse.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, insieme al verbale della seduta del 26 marzo 1969 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Art. 4

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, perchè venga affissa per il periodo di tre mesi all'albo pretorio; altra copia con la planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso comune dove gli interessati possano prenderne visione.

E' fatto carico alla Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale di comunicare alla Presidenza della Regione siciliana la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Palermo, 27 dicembre 1973.

GIUMMARRA

DECRETO 20 maggio 1974.

Nomina di due componenti della Consulta zonale n. 15 della Piana di Catania.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge regionale 10 agosto 1965 n. 21;
Vista la legge regionale 30 luglio 1969, n. 26;
Vista la legge regionale 28 novembre 1970 n. 48;

Visti i propri decreti n. 378 del 22 gennaio 1970, numero 2358 del 20 marzo 1970, n. 274 del 13 gennaio 1971, n. 1592 del 20 marzo 1972, n. 105 del 21 luglio 1973, n. 541 del 3 maggio 1974 riguardanti la costituzione e la composizione della Consulta zonale n. 15 « della Piana di Catania »;

Vista la deliberazione n. 10 del 18 gennaio 1974 con la quale il Consiglio comunale di Catania ha designato i propri rappresentanti in seno alla Consulta zonale n. 15;

Ritenuto di provvedere alla integrazione del decreto assessoriale 2358 del 20 marzo 1970 con il quale il Comune di Catania - in attesa che venissero designati i due rappresentanti del Consiglio comunale restava rappresentato dal Sindaco pro-tempore;

Visti gli atti:

Decreta

Articolo unico*

Ad integrazione del decreto assessoriale n. 2358 del 20 marzo 1970 riguardante la Consulta zonale n. 15 « della Piana di Catania » in rappresentanza del Comune di Catania oltre al Sindaco pro-tempore sono designati a far parte della consulta i sig.ri Fisauli Alfonso e Battiato Carlo, eletti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 18 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 maggio 1974.

GIUMMARRA

(1137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Tindari ricadente nel territorio comunale di Patti.

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 247 della GURS n. 12 del 2 marzo 1974 va allegato il seguente estratto del verbale 26 marzo 1969 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina.

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DI MESSINA

Verbale del 26 marzo 1969

L'anno millenovecentosessantanove il giorno 26 del mese di marzo in Messina, alle ore 10 nei locali del Palazzo della Provincia si è riunita la Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche convocata il giorno 18 stesso mese per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1) Vincolo panoramico della zona di Tindari nel Comune di Patti;

(Omissis)

La Commissione

dopo ampia discussione, riconosciuto che la zona proposta per il vincolo sopra delimitata di cui in particolare il promontorio di Tindari costituisce un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerato altresì che la zona suddetta pur essendo in parte edificata comprende ampi spazi liberi che consentono la completa visione da numerosi punti di vista accessibili al pubblico di un panorama stupendo che permette all'occhio di spaziare da Capo Milazzo a Capo Calavà, dai Peloritani ai Nebrodi e che nei giorni più sereni si stende fino alla cima dell'Etna;

Delibera

all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 - Art. 1 n.ri 3 e 4 la zona ricadente nel Comune di Patti, compresa entro il seguente perimetro: confine con il Comune di Olivieri ad est, la statale 113 a sud fino al ponticello sul torrente Tindari subito dopo il Km. 68, tra questo torrente e il mare, compreso tutto il territorio della località denominata Marinello.

(Omissis)

Il Presidente

On. Carlo Stagno D'Alcontres

(1138)

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina alla sommità del Tondo Gioieni (Catania).

Al decreto presidenziale sopramenzionato pubblicato a pagina 514 della GURS n. 29 dell'1 giugno 1974 va allegato il seguente estratto del verbale n. 46 del 17 ottobre 1972 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania.

Allegato

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DI CATANIA

Verbale n. 46 del 17 ottobre 1972.

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 17, presso i locali della Soprintendenza ai Monumenti, regolarmente convocata dal Presidente con lettera del 4 ottobre 1972, si è riunita la Commissione Provinciale di Catania per le bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) Catania - proposta di vincolo del parco annesso alla ex Villa Castelluccio;

(Omissis)

Il Presidente dà inizio alla discussione sull'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno relativo alla proposta di vincolo della collina che sta alla sommità del Tondo Gioieni in cui ricade la ex Villa Castelluccio.

Rammenta che tutta la collina, Tondo Gioieni compreso, appartiene al naturalista Giuseppe Gioieni il quale, anche attraverso le sue proprietà fece realizzare, sul tracciato preesistente, il tratto di via Etna che va dal Borgo (piazza Cavour) alla collina che oggi prende il suo nome.

La parte di proprietà della marchesa di Castelluccio in contrada Fondachello, ubicata nella zona di cui si propone il vincolo, fu denominata «Belvedere Castelluccio» appunto perchè dal punto di vista panoramico domina tutta la città.

Un'insegna con questa denominazione è stata infatti mantenuta nel portone di accesso fino alla vigilia dell'ultimo conflitto.

Indipendentemente dalla sua vocazione storica, il Presidente fa presente che l'intera zona ha tali caratteristiche natu-